

Regolamento per l'albo comunale dell'associazionismo e del volontariato ed istituzione della Consulta delle associazioni

Capo I

Principi generali

Art. 1 Finalità

1. Il Comune di Massa Marittima riconosce, promuove e valorizza la funzione sociale dell'associazionismo e del volontariato come espressione di partecipazione, di democrazia, solidarietà e pluralismo per la tutela dei diritti di cittadinanza e per il perseguimento dell'interesse generale della comunità ai fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
2. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco dell'autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge statale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.

Art. 2 Forme associative

1. Ai fini del presente regolamento è considerata "associazione" ogni organismo liberamente costituito al fine di perseguire finalità apprezzabili sotto il profilo del pubblico interesse, quali quelle culturali, religiose, scientifiche, artistiche, sociali, ricreative e sportive.
2. Le associazioni possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro scopi, purché la loro costituzione risulti da atto scritto corredato da relativo statuto sociale da depositare presso l'ufficio comunale competente per la tenuta dell'Albo delle Associazioni.

Capo II

Albo comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato

Art. 3 Istituzione dell'albo

1. E' istituito l'Albo Comunale dell'associazionismo e del volontariato di cui fanno parte associazioni che perseguono una o più finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopo di lucro.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
 - a) attività socio – sanitarie, di protezione civile, solidarietà sociale;
 - b) attività di tutela ambientale e paesaggistica;
 - c) attività culturali, musicali, teatrali, artistiche;
 - d) attività di promozione turistica e delle produzioni tipiche;
 - e) attività sportive e ricreative;
 - f) attività di rievocazione storiche e delle tradizioni.

Art. 4 Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite ed operanti, da almeno un anno, nell'ambito comunale, indicando uno o più settori, di cui all'art. 1 e comunque non più di due, presentando la documentazione di cui all'articolo seguente.
2. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti, le associazioni sindacali, professionali e di categoria; le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.

3. Non ha diritto di iscrizione all'Albo l'associazione o l'organizzazione di cui la metà più uno dei dirigenti appartenga al direttivo di altra associazione già iscritta allo stesso Albo.

4. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dalla vigente normativa per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 5 Modalità di iscrizione

1. Tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato che intendono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale devono inoltrare istanza indirizzata al sindaco e corredata di copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

2. L'istanza deve contenere:

- a) l'indicazione dell'ambito di attività prevalente e le finalità perseguite con riferimento alle tipologie previste;
- b) la relazione delle attività svolte nell'ultimo anno;
- c) bilancio e rendiconto finanziario;
- d) il numero degli aderenti, l'elenco delle cariche sociali ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organizzazione.

2. Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.

3. Nella domanda di iscrizione si deve indicare a quale/i Sezione/i dell'Albo si intende iscriversi, in relazione all'attività prevalente prevista nel proprio statuto

4. L'iscrizione avviene con deliberazione della Giunta su proposta del Responsabile del Settore competente. La Giunta Comunale individuerà il soggetto incaricato della tenuta dell'Albo.

5. Il diniego all'iscrizione deve essere motivato e formalmente comunicato all'associazione richiedente.

Art. 6 Revisione dell'albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'Albo è prevista una revisione periodica dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni e le organizzazioni del volontariato, devono inviare al Comune:

- a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
- b) una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
- c) ultimo bilancio e delibera di approvazione.

2. Ogni altra variazione relativa alla sede, al rinnovo delle cariche sociali, alla modifica dell'attività ed alla sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, deve essere comunicata al Comune entro tre mesi. La revisione, su proposta del Responsabile dell'Albo, è deliberata dalla Giunta.

Art. 7 Cancellazione dall'albo

1. Qualora l'associazione iscritta perda uno dei requisiti di cui all'art. 5, si procede alla cancellazione dall'Albo mediante determinazione della Giunta Comunale
2. Il mancato svolgimento di attività nell'ultimo anno comporta la cancellazione automatica dall'Albo
3. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.
4. La cancellazione deve essere comunicata all'associazione entro 30 giorni.
5. L'associazione cancellata per qualsiasi motivo può presentare nuova domanda di iscrizione non prima di dodici mesi dalla data di cancellazione.

Art. 8 Pubblicità

1. Il Comune cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato iscritte all'Albo nonché la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di chi ha beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi in servizi.
2. Sul sito istituzionale del Comune si riserva un'apposita sezione dedicata all'Albo, in cui l'Amministrazione rende disponibili i moduli necessari per le istanze da presentare all'Ente, nonché tutte le informazioni necessarie sulle attività e i progetti in corso.

Art. 9 Diritti delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato

1. Alle associazioni e alle organizzazioni del volontariato iscritte all'Albo comunale è consentito l'accesso alle strutture e ai servizi comunali per la realizzazione di progetti e di programmi concordati con il Comune.
2. Agli iscritti all'Albo l'Amministrazione comunale può chiedere consulenza in occasione dell'adozione di provvedimenti di carattere generale e/o programmatico relativamente a materie connesse con le finalità perseguite dagli stessi. Del parere acquisito per iscritto su richiesta del responsabile del procedimento, ovvero della mancata risposta, si deve dare atto nella proposta dell'atto deliberativo. Il parere di cui sopra non è comunque vincolante per l'Amministrazione.
3. L'iscrizione all'Albo è il presupposto per la concessione del patrocinio comunale per le manifestazioni e le iniziative rientranti nelle finalità statutarie delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato che la Giunta concede con formale provvedimento.
4. Il Comune può stipulare con gli iscritti all'Albo che dimostrino attitudine e capacità operativa, convenzioni per la realizzazione di servizi, piani e programmi d'intervento nelle materie rientranti nelle finalità statutarie delle associazioni stesse.
5. L'attività convenzionata deve consistere in prestazioni integrative e non sostitutive di quelle erogate dai servizi comunali e deve essere improntata alla reciproca autonomia organizzativa.
6. Dette convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle convenzioni stesse, nonché il rispetto dei diritti e della dignità delle parti; devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese e di erogazione di eventuali contributi e quant'altro previsto dalla normativa vigente. Le convenzioni regolano:
 - a) la durata del rapporto di collaborazione;
 - b) il contenuto e le modalità di intervento dell'associazione;
 - c) i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese;

d) la modalità di risoluzione del contratto.

7. Il Comune, nel rispetto degli indirizzi amministrativi e delle disponibilità economiche, può contribuire alle spese gestionali di un organismo associativo, qualora risulti iscritto all'Albo e l'attività svolta sia di indubbia utilità collettiva.

8. I contributi possono essere concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici ad enti e associazioni per iniziative di promozione sociale, culturale e sportiva della comunità locale approvato con Delibera C.C. n. 13/1997 e ss.mm.ii.

Art. 10 Fornitura di spazi e attrezzature

1. L'iscrizione all'Albo e i requisiti richiesti sono il presupposto per la concessione in uso di beni immobili di proprietà comunale per le attività istituzionali e i servizi delle associazioni e delle organizzazioni iscritte.

2. Gli spazi e le attrezzature concesse possono essere utilizzati dalle associazioni sia per attività inerenti la vita associativa, sia per lo svolgimento di attività statutarie specifiche alle seguenti condizioni:

- a) le spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico delle associazioni concessionarie;
- b) l'associazione concessionaria è tenuta alla restituzione del bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato salvo il normale deperimento d'uso; in caso contrario le spese di ripristino saranno addebitate al concessionario.

3. Il Comune può concedere a titolo gratuito in comodato o in uso, beni appartenenti al suo patrimonio disponibile alle associazioni iscritte nel registro comunale in base alle finalità a cui vengono destinati.

Art. 11 Diritto di partecipazione e di informazione

1. Le associazioni iscritte nel registro comunale:

- a) partecipano alla programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito territoriale di attività, programmi e iniziative di intervento al Comune nelle materie di loro interesse.

2. Alle associazioni tramite il proprio Presidente è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo quanto previsto dall'art. 26 della Legge n. 383 del 2000.

3. Le associazioni e le organizzazioni del volontariato assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.

Capo III

La Consulta Comunale delle associazioni e del volontariato

Art. 12 Principi ispiratori

1. Il Comune di Massa Marittima riconosce nell'associazionismo e nel volontariato, per la sua presenza e radicamento sul territorio, una risorsa insostituibile, una voce qualificata, un interlocutore privilegiato, capace di interpretare i bisogni dei cittadini ed efficacemente interagire con l'Amministrazione nella definizione e realizzazione delle politiche sociali, di sviluppo delle culture, di tutela e di valorizzazione del territorio. A tal fine può istituire consulte permanenti per il trattamento di argomenti di rilevante e continuo interesse o per rapportarsi stabilmente con enti, gruppi di associazioni o particolari categorie di cittadini.

2. Il Comune di Massa Marittima nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono, tra l'altro, la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione Comunale e la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta Comunale dell'Associazionismo e del volontariato lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di condivisi obiettivi a favore di fasce più deboli della società e di tutti gli abitanti.

Art. 13 Finalità e attività

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate alle fasce deboli, alla protezione civile, all'accoglienza, alla crescita civica, alla cultura e allo sport.
2. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento, di promozione e di attività:
 - a) attinenti ad informazione, formazione ed educazione;
 - b) coordinamento delle attività delle associazioni;
 - c) attività di consulenza nei confronti delle proposte del Comune
3. La Consulta è suddivisa in sei comparti secondo la suddivisione fatta dall'art. 3, comma 1.

Art. 14 Criteri e modalità di adesione alla Consulta

1. Requisito essenziale e imprescindibile per la partecipazione alla Consulta è l'iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato, nella sezione corrispondente al relativo settore di attività.
2. La costituzione iniziale della Consulta avviene entro trenta giorni dall'adozione formale dell'Albo Comunale delle associazioni.
3. La seduta di insediamento della Consulta avviene su convocazione del Sindaco o suo delegato ed è da questo presieduta.
4. Successivamente alla costituzione, l'adesione di nuovi soggetti alla Consulta può avvenire a seguito di nuova iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni e relativa richiesta scritta di cui all'art. 4, comma 5 del presente regolamento.

Art. 15 Costituzione e funzionamento della Consulta

1. Non possono essere nominati membri delle Consulte i Consiglieri Comunali, gli Assessori e il Sindaco del Comune di Massa Marittima per tutta la durata del loro mandato.
2. La Consulta dura in carica per tutta la durata della legislatura comunale e cessa con la fine della medesima.
3. I componenti delle Consulte possono essere riconfermati e cessano dall'incarico per dimissioni, revoca della delega da parte dell'associazione rappresentata, assenza in due sedute successive della Consulta senza giustificato motivo oppure rinnovo della Consulta stessa.
4. Sono organi della Consulta l'Assemblea, l'Esecutivo e il Presidente.
5. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni associazione iscritta nel registro comunale. Ogni associazione indica il proprio rappresentante.
6. L'Esecutivo è costituito da un rappresentante per ciascun settore di attività delle associazioni e nella sua composizione dovrà anche tener conto del criterio di rappresentanza territoriale procedendo, se del caso, anche a un contenuto ampliamento dei suoi componenti.
7. La Consulta negli ambiti di attività dell'associazionismo:
 - a) avanza alla Giunta Comunale, tramite il Presidente, proposte ai fini della programmazione comunale limitando, per quanto possibile, sovrapposizioni delle date in cui si realizzano manifestazioni e/o iniziative analoghe;

- b) può esprimere, sempre tramite il Presidente, parere sulle proposte di atti comunali. Qualora tali pareri siano richiesti dagli organi comunali, i pareri sono espressi entro venti giorni dalla richiesta.
8. I membri della Consulta sono nominati con decreto del Sindaco e restano in carica fino alla scadenza della legislatura, comunque fino all'insediamento della Consulta successiva.
9. Il Presidente è eletto dalla Consulta fra uno dei suoi membri. In prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto; in seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei presenti.
10. La cessazione della carica di Presidente avviene:
- a) per dimissioni;
 - b) per mozione di sfiducia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto e promossa da 1/3 dei componenti;
 - c) per cessazione dall'incarico di membro della Consulta.
11. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, convoca e presiede le sedute della medesima. La carica è gratuita.
12. Il Presidente nomina fra i membri della Consulta un Segretario che lo assiste con i seguenti compiti:
- a) redige un verbale sintetico relativo a ciascuna seduta della Consulta indicando la data ed il luogo della seduta, i nominativi dei membri presenti, i giudizi espressi durante la discussione di ciascun argomento, le risoluzioni approvate dalla Consulta con indicazione dei voti espressi da ciascun membro;
 - b) conserva i verbali redatti;
 - c) deposita copia del relativo verbale presso il Comune per l'affissione all'albo pretorio.
13. Il Presidente collabora affinché sia osservato il presente regolamento, opera per il corretto svolgimento delle sedute della Consulta nel rispetto dello spirito democratico.
14. Le sedute della Consulta sono pubbliche.
15. La Consulta può essere integrata con esperti esterni, rappresentanti di istituzioni o organismi attinenti alle attività svolte nominati dalla Giunta Comunale.

Art. 16 Struttura tecnica

1. Per il funzionamento della Consulta, il Comune mette a disposizione i locali per le riunioni e la propria struttura tecnica attinente le materie trattate con funzioni di carattere informativo e di supporto tecnico.
2. La Consulta può avvalersi anche della collaborazione continua e gratuita di risorse umane disponibili appartenenti alle associazioni o ad altri organismi di volontariato facenti parte della Consulta stessa.

Capo IV

Norme transitorie e finali

Art. 17 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione. Il Comune provvede a darne informazione mediante adeguata pubblicità.